



COMUNE DI CHIETI

REGOLAMENTO

FUNZIONAMENTO

ED

ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

(Nuovo testo)

Approvato con delibera di Giunta Comunale del 15 maggio 2006, n. 704.-

Modificato con delibera di Giunta Comunale del 15 luglio 2009, n. 2538.-

Modificato con delibera di Giunta Comunale del 27 marzo 2013, n. 1427.-

Modificato con delibera di Giunta Comunale del 19 novembre 2014, n. 2004.-

Modificato con delibera di Giunta Comunale del 17 dicembre 2014, n. 2037.-

Al. "A"

COMUNE DI CHIETI 2037

REGOLAMENTO

per il funzionamento e organizzazione dell'Avvocatura comunale.-

Art.1

(Ambito di estensione del regolamento)

Le attribuzioni e le funzioni dell'avvocatura comunale in materia di contenzioso, patrocinio, consulenza legale degli avvocati dell'Ente sono disciplinati dal presente regolamento.-

PARTE PRIMA

Art.2

(Funzioni contenziose)

- 1) L'Avvocatura, previo formale incarico, provvede tramite i propri legali alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti tutti gli Organi giurisdizionali e dinanzi ai Collegi arbitrali.
- 2) Nei giudizi che si svolgono avanti gli Organi giurisdizionali aventi sede nel Comune di Chieti ed affidati all'Avvocatura, la stessa esercita la rappresentanza, difesa e la domiciliazione dell'Ente.
- 3) In tutti gli altri giudizi affidati ai legali interni la domiciliazione viene effettuata presso un avvocato libero professionista del luogo del Giudice adito designato dagli stessi avvocati dell'Ente.
- 4) All'avvocato libero professionista saranno corrisposti i diritti di domiciliazione nella misura determinata dalle vigenti tariffe professionali forensi.

Art.3

(Cause civili ed amministrative)

A) *con Comune convenuto, resistente, opponente, appellato*

- 1) Per gli atti che instaurano controversie civili (di cognizione o esecuzione) in primo grado, in appello ed in Cassazione, controversie amministrative dinanzi al Tar o al Consiglio di Stato e controversie di fronte al commissariato degli Usi Civici in primo grado o in appello, l'ufficio legale, entro il giorno successivo alla notifica dell'atto, provvede:
 - a- all'annotazione sugli appositi registri all'uopo detenuti dallo stesso ufficio legale;

- b- alla fascicolazione interna;
- c- alla richiesta di ogni documento e/o suggerimento e/o relazioni utili al settore comunale interessato all'atto notificato;
- 2) E' onere del Settore interessato all'atto, segnalare all'ufficio legale, entro una settimana o nel minor tempo che dovesse essere imposto dai termini procedurali, se sussistono valide condizioni o quanto meno un ragionevole fumus per far luogo ad attività e/o provvedimenti di autotutela ovvero a promuovere iniziative che possano limitare il contenzioso giudiziale passivo..-
- 3) Gli avvocati del Comune, valutata la comunicazione di cui al comma precedente o anche di propria iniziativa quando "ictu oculi" appaia insostenibile la difesa del Comune, daranno all'Assessore agli Affari Legali , motivata relazione sulla opportunità di non resistere in giudizio, con ogni utile indicazione sulle attività da porre in essere.- A detta relazione l'Ufficio Legale del Comune provvederà entro termine utile dalla ricezione del parere del settore interessato o dalla data di conoscenza dell'atto e della connessa documentazione.-
- 4) Negli altri casi l'Ufficio legale, e fermo l'onere per i servizi interessati di fare avere nei termini precisati nel precedente comma dettagliata relazione sui fatti dedotti in giudizio supportata dalla necessaria documentazione (in cinque copie autentiche) e dalla indicazione delle persone che possano riferire sui fatti stessi, predisporrà per la Giunta proposta di deliberazione di indirizzo di autorizzazione del sindaco a resistere in giudizio.

La proposta di delibera dovrà essere predisposta in tempo utile perché la Giunta possa formalizzarla almeno una settimana prima dei termini di legge per la costituzione in giudizio.-

- 5) Gli Avvocati del Comune, a seguito della costituzione in giudizio, invieranno per eventuali osservazioni e rilievi critici, copia dello scritto difensivo al Settore interessato.-

Nel caso in cui i servizi interessati non dovessero provvedere alle incombenze di cui sopra, l'Ufficio legale segnalerà l'inadempienza al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.-

- 6) Nella ipotesi in cui si rilevi che per il fatto dedotto, la responsabilità civile del Comune è coperta da polizza assicurativa, l'Ufficio legale, entro il giorno successivo alla notifica dell'atto, curerà che l'atto stesso sia rimesso alla società assicuratrice per la difesa.- L'ufficio legale predisporrà la proposta di delibera di indirizzo, senza spese per il Comune, con l'indicazione, per l'incarico del legale della società assicuratrice.- L'ufficio legale curerà di farsi inviare dalla stessa società comunicazione che la costituzione in giudizio avverrà regolarmente e successivamente copia del primo scritto difensivo.- Ove la Compagnia di Assicurazione dovesse comunicare che il fatto dedotto nell'atto di citazione non è coperto da garanzia e che pertanto la società stessa non provvederà alla difesa, si

applicheranno le precedenti norme sulla difesa del Comune in giudizio.- Gli Avvocati del Comune, in tal caso, valuteranno poi se effettuare la chiamata in garanzia della società di assicurazioni.-

7) Le transazioni relative a giudizi seguiti dagli avvocati del Comune necessitano sempre della presenza degli avvocati stessi, sia nella fase di trattazione, sia nella fase di definizione

B) con Comune attore, ricorrente, appellante.

8.- Nella ipotesi in cui il Comune intenda promuovere controversie civili o amministrative in primo grado o interporre appello, il servizio interessato dovrà parimenti fare avere dettagliata ed analitica relazione sui fatti da dedurre in giudizio, suffragata dalla necessaria documentazione. All'esito, dopo accurata valutazione, l'Ufficio legale predisporrà la relativa proposta di deliberazione e agli adempimenti conseguenti tenendo costantemente informato l'ufficio interessato dell'evolversi del giudizio.-

Art.4

(Cause penali)

- 1) dopo la notificazione di atti afferenti a procedimenti penali spetta alla Giunta Comunale, su relazione dei Dirigenti interessati, decidere in ordine alla costituzione di parte civile che avviene di norma, successivamente alla fase di rinvio a giudizio.- In tal caso la decisione di costituzione deve essere formalizzata, da parte dell'ufficio legale, con apposita delibera di indirizzo, con anticipo di almeno sessanta giorni rispetto alla data fissata per il giudizio; e di almeno trenta giorni se trattasi di udienza di fronte al GIP. Nella delibera di autorizzazione alla costituzione di parte civile, sarà la Giunta ad individuare il difensore cui rilasciare procura speciale.
- 2) Lo staff legale curerà di inviare alla Amministrazione comunale, e per essa all'Assessore agli Affari legali, copia dell'atto di costituzione di parte civile.-

Art.5

(Arbitrati)

- 1) Per le ipotesi di arbitrato, lo staff legale dovrà predisporre apposita delibera di indirizzo per consentire al Sindaco la costituzione in giudizio. Sarà cura del dirigente di settore di riferimento a cui fa capo la questione sostanziale designare, con proprio provvedimento, l'arbitro di parte, sentito il servizio legale.-
- 2) Il servizio legale dovrà comunicare tale nomina alla parte che ha fatto istanza di arbitrato e a tutti gli adempimenti difensivi conseguenti.

Art.6
(Ulteriori attività)

2037

- 1) Oltre all'attività giudiziale, lo staff legale è chiamato a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale ed in particolare attività di consulenza agli organi istituzionali e ai settori dell'Ente. I pareri scritti possono essere richiesti solo dai Dirigenti dei Settori e dal Segretario Generale, anche per conto del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale, su questioni di mero diritto.-

La richiesta dovrà essere completa di:

- quesiti;
- dettagliata e motivata relazione sulla questione sottoposta.;
- documentazione utile.-

I pareri saranno rimessi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per comprovate ragioni di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione all'esame.-

I pareri hanno natura meramente consultiva per cui l'ufficio richiedente potrà farli propri ovvero disattenderli in tutto o in parte; se indicati o riportati in atti o provvedimenti, deve contestualmente risultare se l'ufficio che se ne avvale ne condivide o meno il contenuto.

Il servizio legale inoltre collabora con gli altri settori o con i professionisti esterni per il perfezionamento di transazioni ovvero alla formulazione di proposte di atti di tutela; provvede agli atti finalizzati al recupero crediti a qualsiasi titolo spettanti all'Ente (non recuperabili a mezzo di diversi strumenti come ruoli ecc.); suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide, o altri fatti che possono determinare l'insorgenza di una lite; cura pratiche di infortunistica di sua competenza nonché i relativi rapporti con Enti e società di assicurazioni.

Art.7
(Iscrizione Albo Magistrature Superiori)

Gli Avvocati dell'Ente che ne abbiano maturato i requisiti , al fine di tutelare l'Ente stesso dinanzi alle Magistrature Superiori, si iscrivono al relativo Albo .-

Gli oneri di iscrizione sono a carico dell'Ente ai sensi dell'art.21 della delibera di Giunta Municipale n.805 del 19.10.98.-

Art.8
(Incarichi esterni)

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Amministrazione possono essere conferiti ad avvocati esterni in caso di controversie o procedimenti che richiedono particolare specialità, oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli

avvocati dell'Ente, nonché, stante l'attuale dotazione organica, qualora i carichi di lavoro non consentano la rappresentanza e difesa diretta da parte del Servizio Legale.-

Art.9

(Metodo di lavoro)

2037

La specificità dei compiti dell'Avvocatura Comunale, non assimilabili a quelli di altri Uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto ad eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore della Autonomia del Giudizio.- Ciò in quanto l'attività che i singoli legali compiono non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nello studio di questioni legali, ma comporta una serie di operazioni materiali ed intellettuali che sono ascrivibili alla loro responsabilità e che si svolgono non solo all'interno, ma anche e soprattutto all'esterno della sede dei propri Uffici.- Ciò comporta la necessità di garantire una sufficiente flessibilità anche nell'osservanza dell'orario di lavoro.

Art.10

(Incompatibilità)

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel DPR 31.12.93 n.584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello stato ex art.58 D.lgvo 3.2.1993 n.29.

Art.11

(Documenti sottratti all'accesso)

In virtù del Segreto professionale nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b- atti difensivi;
- c- corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).-

Analogamente sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azione di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.-

Art.12

(Pratica forense)

- 1) Presso l'Avvocatura comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
- 2) La pratica non può durare oltre il tempo richiesto (due anni) per essere ammesso agli esami di stato.-

Art. 13

(rinvio)

2037

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. n. 1611/1933 e nell'ordinamento legislativo forense

Art. 14

//

Art. 15

//

2004

ALLEGATO

COMUNE DI CHIETI

REGOLAMENTO

per il funzionamento e organizzazione dell'Avvocatura comunale.-

PARTE SECONDA

(Art.16)

(Ambito del regolamento)

La presente parte del regolamento disciplina la corresponsione, agli avvocati titolari di posti di ruolo del Settore Legale dell'Ente (di seguito indicati professionisti legali), dei compensi professionali in attuazione delle disposizioni normative generali vigenti (art.27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali stipulato il 14.9.2000 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito nella L. n. 114 dell'11.8.2014).

Art.17

(ambito di applicazione)

I compensi di cui all'articolo precedente sono attribuiti ai professionisti legali, per l'attività professionale svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali e di conciliazione, nei casi di sentenze favorevoli all'Ente.

Art.18

(determinazione dei compensi)

I compensi professionali sono fissati in conformità ai principi di cui alla Legge n. 247/12 e sono determinati con riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi, come previsto nel comma 6 dell'art. 13 della l. 247/12, stabiliti dalla normativa vigente al momento del deposito delle sentenze,

Art. 19

(presupposti per la corresponsione dei compensi.- Specificazione)

Per sentenze favorevoli all'Ente (quali indicate nel precedente art. 2), si intendono:

- Le sentenze nelle quali la controparte sia soccombente, a prescindere dalla statuizione giudiziale accessoria relativa alle spese;
- Le sentenze di rito ;

- Le ordinanze o altri provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono fasi cautelari in senso favorevole all'Ente.-

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi richiesti dall'Ente e non opposti e gli altri provvedimenti di accoglimento delle domande avanzate dall'Ente (come, a titolo meramente esemplificativo, azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari; opposizioni allo stato passivo fallimentare ex art.98 LF; ricorsi ex art.101 L.F., ecc.-), nonché le convenzioni di negoziazione assistita.

Art. 20

(liquidazione dei compensi)

Nel caso di cause con esito favorevole per il Comune, ovvero di cause nelle quali l'amministrazione comunale non sia risultata soccombente e di pronunciata condanna della parte soccombente al pagamento, in favore dello stesso Comune, delle spese e competenze del giudizio, le somme oggetto di ripartizione corrispondono a quelle recuperate dalla parte avversa a seguito di provvedimento decisorio giurisdizionale o corrisposte dalla controparte in sede di transazione della vertenza, detratte le spese generali se non indicate in sentenza (computate forfettariamente nella misura del 10%), nella misura del 100% da ripartirsi, nelle more della definizione della disciplina da parte del contratto collettivo nazionale, in parti uguali tra gli avvocati stessi, in quanto abbiano congiuntamente istruito/firmato gli atti di causa. Tale corresponsione è subordinata all'effettivo recupero nei confronti di controparte della somma di che trattasi. Gli avvocati avranno l'obbligo di rendicontare al Settore "gestione risorse umane" per la liquidazione dei compensi, sull'esito dell'azione di recupero del suddetto credito e/o importo entro sei mesi dall'avvio della stessa.

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Ente, ai dipendenti legali sono corrisposti compensi professionali in base alle disposizioni normative e regolamentari, di cui all'art. 18 del presente regolamento, da ripartirsi in parti uguali tra gli stessi in quanto abbiano congiuntamente istruito/firmato gli atti di causa, nei limiti dello stanziamento previsto che non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

I compensi spettanti, come sopra indicati, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo come definito dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2010, con riferimento all'anno precedente.

I compensi, come sopra determinati, sono liquidati trimestralmente in favore dei professionisti legali, a cura del Settore Personale, con propria determinazione. Per conseguire la liquidazione, i legali dell'Ente rimettono, trimestralmente, al Dirigente del Settore Personale, comunicazione contenente l'indicazione delle sentenze e/o ordinanze favorevoli, corredata dalle necessarie notizie in

ordine al recupero delle somme effettivamente riscosse dall'Ente, la nota relativa ai diritti ed onorari spettanti redatta in conformità di quanto previsto nell'art. 20 del presente regolamento, per la ripartizione in parti uguali fra gli stessi, in quanto abbiano congiuntamente istruito/firmato gli atti di causa.

Art.21

(forme di controllo)

L'amministrazione comunale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dai professionisti legali, l'apposizione del visto di liquidazione da parte dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Chieti.-

Art.22

(Correlazione con le retribuzioni di risultato)

La correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato è rimessa alla contrattazione integrativa decentrata.-

Sono fatte comunque salve le componenti o quote (delle retribuzioni di risultato) per eventuali e contestuali servizi diversi da quello legale.-

Art.23

(Decorrenza)

I compensi di cui trattasi vanno erogati, nei termini e modalità sopra precisati ,con riferimento alle sentenze favorevoli per l'Ente e pronunciata condanna di parte soccombente, dalla esecutività dell'atto di approvazione della modifica alla parte II del regolamento; con riferimento alle sentenze favorevoli con pronuncia di compensazione alle spese, dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014 convertito dalla legge n. 114/2014.